



Comune di ARQUATA DEL TRONTO

Provincia di ASCOLI PICENO

P.zza Umberto I°, 20 – 63096 Arquata del Tronto (AP)

Tel 0736/809122 - Fax 0736/809255

E-mail Settore Tecnico: comune.arquatadeltronto@emarche.it

Settore tecnico

Sportello unico per
l'edilizia

Rif. Pratica Edilizia n. 39/2020

Rif. Protocollo n. 5231 del 22/05/2020

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 727/2020 DEL 20/07/2020

OGGETTO: Autorizzazione D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 2, (ex Legge 29/06/1939, n. 1497 art. 7) e Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 art. 6.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la domanda presentata in data 22/05/2020, assunta al protocollo comunale al n. 5231/2020, avanzata da ROMANUCCI PAOLA nato/a a ASCOLI PICENO (AP) il 24/03/1964, residente in ASCOLI PICENO (AP) in Via F. Filzi n. 3, C.F. RMNPLA64C64A4620 in qualità di Presidente della Sezione Club Alpino Italiano di Ascoli Piceno (AP) con sede in Ascoli Piceno (AP) in Via Serafino Cellini n.10, P.IVA. 92000570447, per i lavori **“Progetto di demolizione e ricostruzione del Bivacco Tito Zilioli”** sito in località Sella delle Ciaule – Monte Vettore in questo Comune, sull'immobile distinto catastalmente al Foglio n. 1 Particella n. 420;

VISTO il vigente Piano Regolatore Comunale adeguato al PPAR, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2016, e gli strumenti urbanistici conseguenti;

VISTA la variante normativa alle N.T.A. del P.R.G. Comunale, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 06/07/2018 e pubblicata al B.U.R. Marche n. 64 del 26/07/2018;

VISTO il Piano – Paesistico – Ambientale – Regionale approvato della Regione Marche con deliberazione del C.R. n. 197 del 03/11/1989 pubblicato in data 09/02/1990 e le relative Norme Tecniche di Attuazione;

PREMESSO:

Che con decreto Ministeriale del 26.03.1970 l'intero territorio del Comune di Arquata del Tronto veniva individuato di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29.06.1939 n. 1497 e quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella stessa;

Che la L.R. n. 24/84 art. 2 comma 1, così come sostituita dalla L.R. n. 34 del 05.08.1992 art. 6 comma 1, delegava ai Comuni alcune funzioni amministrative concernenti la protezione delle bellezze naturali ed il rilascio delle autorizzazioni per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile, nonché per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, inoltre disponeva all'art. 4 (sostituito dall'art. 61 della L.R. n. 34/92) che i Consigli Comunali deliberassero in ordine alla individuazione degli organi Comunali Competenti per l'esercizio delle funzioni delegate;

Che il C.C. con atto n° 57 del 23.12.1993, esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. di Ascoli Piceno nella seduta del 04.02.1994 prot. 462/AG, individuava nel sindaco Pro-Tempore l'organo Comunale competente per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla Legge Regionale 34/92;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 30.01.2019, protocollo n. 1215 del 30/01/2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto, l'incarico di titolare e responsabile per la posizione organizzativa coincidente con il Settore Tecnico, servizio comprendente anche le funzioni amministrative concernenti il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs.42/04;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ACCERTATO che l'opera è conforme alle prescrizioni di base del P.P.A.R.;

VISTA la Legge Regionale n.34/2008 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art.148

del D.Lgs. n.42/2004)

VISTA la deliberazione di G.C. n.105 del 11/12/2008, con la quale è stato disposto tra l'altro di istituire ai sensi dell'art.2 della L.R. 34/2008, la commissione locale per il paesaggio in forma associata tra i comuni facenti parte della Comunità Montana del Tronto e di affidare al responsabile del Servizio Territorio e Ambiente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 27/07/2001 con la quale è stato disposto di aderire alla costituzione di un servizio associato, tra questo ed altri comuni del territorio e la Comunità Montana del Tronto che assolve alle funzioni di responsabilità del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica;

VISTA la convenzione per la gestione, in forma associata, di funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica stipulata tra questo Ente e la Comunità Montana del Tronto;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.1 della suddetta convenzione questo Comune, ha conferito alla Comunità Montana del Tronto la funzione della responsabilità del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. Marche n.34/08;

PRESO ATTO che la Comunità Montana del Tronto con delibera della Giunta Comunitaria dell'Ente n.39 del 06.09.2011, ha individuato il proprio dipendente geom. Sandro Vitelli quale responsabile del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica per questa amministrazione comunale;

DATO ATTO che a decorrere dall'01/01/2015 la Comunità Montana del Tronto è stata soppressa ed alla stessa è subentrata l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione;

ESAMINATI gli elaborati relativi all'oggetto ai sensi del D.Lgs.42 del 22.01.2004 art.146 comma 2, (ex legge 29/06/1939, n.1497 art.7);

VISTO il parere FAVOREVOLE con le prescrizioni della Commissione locale per il Paesaggio di cui al verbale n. 27/2020 del 15/06/2020 del seguente tenore:

"Si esprime parere favorevole a riguardo degli interventi previsti nella presente richiesta a condizione che:

- a riguardo dell'impianto fotovoltaico

- il piano dei moduli fotovoltaici dovrà risultare complanare a quello della falda del tetto in maniera tale da non alterare la sagoma dell'edificio;*
- tutti gli elementi che costituiscono le strutture portanti dei pannelli fotovoltaici, dovranno risultare di coloriture bruniti;*
- si valuti la possibilità di utilizzare pannelli di coloriture bruniti onde minimizzare l'impatto visuale delle opere. Si utilizzino comunque materiali non riflettenti."*

VISTA la richiesta d'indizione di conferenza trasmessa con prot. n. 5896 del 08/06/2020 con cui è stata inviata la documentazione presentata dall'interessato al:

- Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle Marche ai fini dell'acquisizione del parere di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 parte III;

- Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi della L.394/91 e per la valutazione d'incidenza ai sensi del DPR 357/97;

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso ai sensi di quanto disposto dall'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle Marche con prot. 10362 del 18/06/2020, acquisito al protocollo comunale al n. 6394 del 19/06/2020, del seguente tenore letterale:

"ai sensi di quanto disposto dall'art. 146, comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.i., parere favorevole in relazione all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi nel suo complesso, limitatamente alla sua compatibilità con l'interesse paesaggistico tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico in quanto le opere progettate, per tipologia, forma e dimensione, unitamente alle opere di compensazione e di mitigazione previste, garantiscono la salvaguardia dei valori codificati dai provvedimenti di tutela sopra richiamati".

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso ai sensi di quanto disposto della L.394/91 e per la valutazione d'incidenza ai sensi del DPR 357/97 dell'ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini con prot. 4266 del 30/06/2020, acquisito al protocollo comunale al n. 6832 del 30/06/2020, del seguente tenore letterale:

"si esprime parere favorevole, per quanto di competenza (ex art 13 L.394/91 e s.m.i., ex art.5 D.P.R. 357/91 e s.m.i.), in merito agli interventi in questione, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni e quelle eventualmente impartite dagli altri enti interessati dal procedimento autorizzatorio, in sede di conferenza dei Servizi:

- 1. Al fine di non interferire con i cicli riproduttivi delle faune e, in particolare, degli uccelli, i tempi di*

demolizione e ricostruzione dovranno essere compresi nei seguenti intervalli temporali: 15 luglio – 31 marzo; inizio dei lavori dovrà essere preceduto da un sopralluogo di un naturalista al fine di accertare l'effettiva assenza di uccelli ancora in fase riproduttiva; qualora presenti bisognerà seguire ulteriori indicazioni del Parco, concordate con il naturalista;

2. Il materiale da costruzione dovrà essere stoccato nei pressi di un'area appositamente individuata allo scopo. L'area suddetta si trova lungo il sentiero che sale in cima al Monte Vettore, ad una distanza di circa 50 metri dal bivacco, subpianeggiante e quasi del tutto priva di vegetazione naturale (come da foto allegate allo studio d'incidenza). Al termine dei lavori si dovrà ripristinare la vegetazione naturale nelle aree eventualmente danneggiate dallo stoccaggio e dai lavori, secondo modalità da concordare con il Parco;
 3. Al fine di limitare il disturbo nei confronti della fauna, il piano di volo dell'elicottero che trasporterà il materiale da costruzione dovrà essere conforme alla mappa allegata allo Studio di incidenza e, in particolare, il sorvolo dovrà essere compresa tra il Monte Vettore e il canale dei Mezzi Litri; il piano di volo (comprendente le date), nonché il modello e la targa dell'elicottero e il nominativo del pilota dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei lavori al Parco, al Reparto Carabinieri del Parco di Visso e alle Stazioni Carabinieri "Parco" di Montegallo e di Norcia;
 4. Non dovranno essere presenti superfici riflettenti, cavi aerei, strutture verticali (ad esempio micropale eoliche, antenne, ecc) che costituiscono un rischio potenziale di impatto e collisione, in particolare per gli uccelli;
 5. Non dovranno essere realizzati impianti di illuminazione esterna;
 6. La colorazione della struttura – compreso il tetto – così come le vetrate, dovrà essere sulle tonalità del marrone, opaca e non riflettente. Anche quando la luce è accesa dovrà essere minima la percezione della luce all'interno della struttura, per evitare di attrarre uccelli e animali in genere. Per le superfici a vetro dovranno essere previste misure atte a prevenire possibili collisioni con gli uccelli, secondo quanto indicato nello Studio di Incidenza;
 7. Dovranno essere sistemate 4 cassette nido per fringuello alpino, direttamente sulle pareti del bivacco, una per lato (modello di cemento leggero come in fig. 3 dello Studio di Incidenza e un pannello esplicativo, da concordare con il Parco) su fauna e flora di alta quota e su come rispettarla e sugli effetti dei cambiamenti climatici, nonché sulle norme del Parco;
 8. Nel basamento che sarà realizzato sotto la nuova struttura, essendo lo stesso costruito con i materiali di risulta del vecchio bivacco, dovranno essere lasciati durante la realizzazione dei muri a vista, 4-6 cavità (profonde 40-50 cm, diametro di 4-5 cm), per favorire la nidificazione e il rifugio di uccelli, piccoli mammiferi e rettili;
 9. Dovrà essere previsto un adeguato piano di gestione tale da garantire il mantenimento in buono stato della struttura e dell'area circostante, con particolare attenzione alla costante rimozione di eventuali rifiuti abbandonati"
- Visto l'art. 32 Legge 28.02.1985 n.47;
 - Visto il D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 Luglio 2002, n. 137);
 - Visto il D.lgs. 63 del 2008;
 - Visto il DPCM 12.12.2005 e relativo allegato;
 - Viste le N.T.A. del P.P.A.R. approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione Amministrativa n. 197 del 03.11.1989;
 - Vista la Legge Regionale n. 34 del 05.08.1992;
 - Visti i vigenti P.T.C. P.I.T. e P.A.I.

CONSIDERATO che l'opera non arreca pregiudizio al contesto ambientale circostante;

STABILITO che la validità della presente autorizzazione, ai fini paesaggistici, non sarà, in ogni caso, superiore ad anni cinque ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D.Lgs. 42/04;

AUTORIZZA

alla Ditta richiedente per quanto di competenza ai sensi della Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 e D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 2, (ex art. 7 della L. n.1497/39), i lavori di:

"Progetto di demolizione e ricostruzione del Bivacco Tito Zilioli" sito in località Sella delle Ciaule – Monte Vettore - come descritti nei seguenti elaborati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:

1. **Modello di richiesta di Permesso di Costruire (integrazione - prot. n. 5665 del 01/06/2020)**
2. **Relazione tecnica (prot. n. 5231 del 22/05/2020)**
3. **Documentazione fotografica (prot. n. 5231 del 22/05/2020)**
4. **Tav. 01 – Inquadramento territoriale (prot. n. 5231 del 22/05/2020)**
5. **Tav. 02 – Stato Attuale (integrazione - prot. n. 5665 del 01/06/2020)**

6. Tav. 03 – Progetto – Piante, prospetti e sezioni (integrazione - prot. n. 5665 del 01/06/2020)
7. Tav. 04 – Progetto – Indicazioni di colore (prot. n. 5231 del 22/05/2020)
8. Tav.05 – Calcolo dei volumi (prot. n. 5231 del 22/05/2020)
9. Studio d'incidenza – VINCA – Sito "Natura 2000" (prot. n. 5231 del 22/05/2020)
10. Istanza di autorizzazione paesaggistica (prot. n. 5231 del 22/05/2020 ed integrazione prot. n. 5665 del 01/06/2020)
11. Dichiarazione sullo smaltimento delle rocce e terre da scavo e dei materiali edili (integrazione - prot. n. 5665 del 01/06/2020)
12. Progetto delle "Linee Vita" (integrazione - prot. n. 5665 del 01/06/2020)
13. Modello ISTAT (integrazione - prot. n. 5665 del 01/06/2020)
14. Diritti di segreteria istruttoria pratica paesaggistica (integrazione - prot. n. 5665 del 01/06/2020)
15. Delega dei soggetti legittimati (prot. n. 5231 del 22/05/2020)
16. Documentazione catastale (prot. n. 5231 del 22/05/2020)
17. Relazione geologica (prot. n. 5231 del 22/05/2020)

I quali pur comportando modificazioni dell'assetto dei luoghi, risultano con un impatto paesaggistico che non altera in maniera significativa/determinante il contesto ambientale interessato, purché, onde migliorarne l'inserimento nello stesso, vengano rispettati i seguenti stralci/prescrizioni:

Commissione locale per il Paesaggio:

"L'impianto fotovoltaico con:

- *il piano dei moduli fotovoltaici dovrà risultare complanare a quello della falda del tetto in maniera tale da non alterare la sagoma dell'edificio;*
- *tutti gli elementi che costituiscono le strutture portanti dei pannelli fotovoltaici, dovranno risultare di coloriture bruniti;*
- *utilizzo di pannelli di coloriture bruniti onde minimizzare l'impatto visuale delle opere. Si utilizzino comunque materiali non riflettenti."*

Parco nazionale dei Monti Sibillini:

1. *Al fine di non interferire con i cicli riproduttivi delle faune e, in particolare, degli uccelli, i tempi di demolizione e ricostruzione dovranno essere compresi nei seguenti intervalli temporali: 15 luglio – 31 marzo; inizio dei lavori dovrà essere preceduto da un sopralluogo di un naturalista al fine di accertare l'effettiva assenza di uccelli ancora in fase riproduttiva; qualora presenti bisognerà seguire ulteriori indicazioni del Parco, concordate con il naturalista;*
2. *Il materiale da costruzione dovrà essere stoccato nei pressi di un'area appositamente individuata allo scopo. L'area suddetta si trova lungo il sentiero che sale in cima al Monte Vettore, ad una distanza di circa 50 metri dal bivacco, subpianeggiante e quasi del tutto priva di vegetazione naturale (coma da foto allegate allo studio d'incidenza). Al termine dei lavori si dovrà ripristinare la vegetazione naturale nelle aree eventualmente danneggiate dallo stoccaggio e dai lavori, secondo modalità da concordare con il Parco;*
3. *Al fine di limitare il disturbo nei confronti della fauna, il piano di volo dell'elicottero che trasporterà il materiale da costruzione dovrà essere conforme alla mappa allegata allo Studio di incidenza e, in particolare, il sorvolo dovrà essere compresa tra il Monte Vettore e il canale dei Mezzi Litri; il piano di volo (comprendente le date), nonché il modello e la targa dell'elicottero e il nominativo del pilota dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei lavori al Parco, al Reparto Carabinieri del Parco di Visso e alle Stazioni Carabinieri "Parco " di Montegallo e di Norcia;*
4. *Non dovranno essere presenti superfici riflettenti, cavi aerei, strutture verticali (ad esempio micropale eoliche, antenne, ecc) che costituiscono un rischio potenziale di impatto e collisione, in particolare per gli uccelli;*
5. *Non dovranno essere realizzati impianti di illuminazione esterna;*
6. *La colorazione della struttura – compreso il tetto – così come le vetrate, dovrà essere sulle tonalità del marrone, opaca e non riflettente. Anche quando la luce è accesa dovrà essere minima la percezione della luce all'interno della struttura, per evitare di attrarre uccelli e animali in genere. Per le superfici a vetro dovranno essere previste misure atte a prevenire possibili collisioni con gli uccelli, secondo quanto indicato nello Studio di Incidenza;*
7. *Dovranno essere sistemate 4 cassette nido per fringuello alpino, direttamente sulle pareti del bivacco, una per lato (modello di cemento leggero come in fig. 3 dello Studio di Incidenza e un pannello esplicativo, da concordare con il Parco) su fauna e flora di alta quota e su come rispettarla e sugli effetti dei cambiamenti climatici, nonché sulle norme del Parco;*
8. *Nel basamento che sarà realizzato sotto la nuova struttura, essendo lo stesso costruito con i materiali di risulta del vecchio bivacco, dovranno essere lasciati durante la realizzazione dei muri a vista, 4-6 cavità (profonde 40-50 cm, diametro di 4-5 cm), per favorire la nidificazione e il rifugio di uccelli, piccoli mammiferi e rettili;*
9. *Dovrà essere previsto un adeguato piano di gestione tale da garantire il mantenimento in buono stato della struttura e dell'area circostante, con particolare attenzione alla costante rimozione di*

Dispone:

- di pubblicare il presente atto all'albo Comunale con i tempi e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D.lgs. 42 del 22.01.2004:
 - alla Soprintendenza per i BB.AA.AA. delle Marche
 - alla Regione Marche Servizio Ambiente e Paesaggio
 - alla Provincia di Ascoli Piceno servizio Urbanistica Prot. BB.NN. Attività Estrattive VIA-ERP -
 - al Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
 - alla Comunità Montana del Tronto;
- alla ditta richiedente nella persona di ROMANUCCI PAOLA nato/a a ASCOLI PICENO (AP) il 24/03/1964, residente ad ASCOLI PICENO (AP) in Via F. Filzi n. 3, C.F. RMNPLA64C64A462O, c/o il Professionista arch. Valeriano Vallesi: valeriano.vallesi@archiworldpec.it

Con avvertimento

che avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni e in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di ricevimento del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Geom. Fiori Mauro

